

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3626

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ABATE** e **BUFFONE**

Presentata il 6 dicembre 1966

Modifiche alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge sull'avanzamento per gli ufficiali del Corpo sanitario (ruolo medici) della marina militare prevede che le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore abbiano luogo « a scelta »; tale selezione deve essere attuata su di un contingente di valutandi rappresentato dalla « aliquota di ruolo » che viene determinata considerando un numero di ufficiali pari ad « 1/11 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo ». Nella medesima legge (18 febbraio 1963, n. 165, tabella n. 2, lettera *z*) è stabilito che le promozioni da capitano medico al grado superiore debbano avere ciclo triennale (6 il primo anno, 6 il secondo, 7 il terzo).

Orbene dalla entrata in vigore della legge (1963) che stabiliva tale ritmo di avanzamento, l'aliquota di ruolo è stata per ogni anno (tranne il 1964) inferiore al numero dei promovendi (1963: 5 invece di 6; 1964: 6; 1965: 5 invece di 7) per raggiungere questo anno 4 unità su 6 previste.

La situazione ha determinato pertanto:

1) violazione della legge sull'avanzamento che dev'essere operato su di un'aliquota di ruolo necessariamente più ampia o almeno pari, comunque mai inferiore, al numero dei promovendi, come invece si sta verificando;

2) sfasamenti nelle promozioni al grado superiore che risultano anticipate per altri corpi tecnici della marina i cui appartenenti sono stati immessi in servizio con il grado di sottotenente, hanno minore anzianità nel servizio permanente effettivo e sono muniti di titoli accademici a più breve ordinamento universi-

tario. Di fatto per i predetti corpi nelle aliquote di ruolo, determinate per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1967, il numero degli ufficiali corrisponde a quello dei promovendi ed inoltre per il Genio navale ed Armi navali vengono considerati anche elementi arruolati nel 1957; per il Commissariato è stato inserito nell'aliquota un ufficiale del corso 1958. Per il Corpo sanitario, invece, le aliquote comprendono solo parte del corso 1956;

3) sfavorevole raffronto con altre carriere direttive del personale civile dello Stato alle quali si accede con grado iniziale corrispondente a quello di Capitano e constatazione di quanto eccezionali siano i casi di funzionari che in dieci anni di servizio permanente effettivo e continuativo abbiano conseguito solo un avanzamento.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, dal momento che la legge sull'avanzamento non trova appropriata applicazione e che le aliquote di ruolo per il corpo sanitario, già largamente deficitarie, sono destinate ad azzerarsi persistendo la situazione attuale degli arruolamenti (per il triennio 1963-64-65 nei due concorsi annuali di 20 posti cadauno sono entrati complessivamente in servizio 6 tenenti), è stato predisposto il presente progetto di legge che ricalca quello recentemente emanato a favore del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare e parimenti tende a migliorare analoghe situazioni nell'avanzamento da capitano a maggiore nel ruolo ufficiali medici della Marina militare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

La tabella annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, nella parte relativa al ruolo ufficiali medici è modificata come segue:

c) fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dall'organico, l'aliquota dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta è calcolata sul numero dei posti in organico diminuito degli ufficiali valutati.

ART. 2.

Le aliquote di valutazione eventualmente già formate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate e nuovamente determinate, con riferimento al 31 ottobre 1966, ai sensi del precedente articolo.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.